



IL TRIBUNALE DI FERMO

COMPOSTO DAI MAGISTRATI :

Dott. Bruno Castagnoli	Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato il 17 aprile 2019 da LAVORAZIONI ARTIGIANA MARCHE S.R.L. , con sede in Fermo alla Via Po n. 6/A e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;

---visto l'art. 161 co 5 e ss. L.F., come novellato dall'art. 33 DL 83/12 convertito con legge 134/12 e dall'art. 82 del DL 69/13;

---verificato che con la domanda sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e bilancio di contabilità relativo all'esercizio 2018 l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, secondo la previsione dell'art. 161 comma 6 L.F. (cfr. all.ti 2,3,4,5,6);

---rilevato che il Tribunale è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura;

---considerato che dalla documentazione allegata alla domanda emerge che la società ricorrente è imprenditore commerciale fallibile, versa in stato quantomeno di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Fermo;

---che la domanda è stata comunicata all'Ufficio del P.M.;

---che la cancelleria ha verificato che non sono pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento ed ha provveduto alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese in data 20 maggio 2019;

--- che può essere concesso termine massimo di 120 giorni per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo, termine eventualmente



prorogabile di ulteriori giorni 60 previa precisazione, da parte della ricorrente, delle concrete ragioni sopravvenute che rendano giustificata la proroga e documentazione degli adempimenti e delle attività svolte nell'originario termine concesso per il deposito della proposta;

- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta non sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito in L. 134/2012, mentre necessario prevedere specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

- **Fissa termine fino al 18 settembre 2019** per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F. o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione
 - dispone che la ricorrente depositi entro le date
 - del 10 giugno 2019
 - del 10 luglio 2019;
 - del 10 agosto 2019;depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino unitamente ad una relazione scritta;
- a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:
- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
 - b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;



- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

- dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

- manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 21 maggio 2019

Il Giudice Est.

Il Presidente

